

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1713

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**OSNATO, CIABURRO, LUCA DE CARLO, DEIDDA, FRASSINETTI,
MOLLICONE, PRISCO, RIZZETTO, VARCHI**

Disposizioni per la tutela dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni da violenze e minacce nello svolgimento del servizio

Presentata il 28 marzo 2019

ONOREVOLI COLLEGHI! — Le disposizioni della presente proposta di legge muovono dalla necessità di individuare misure di prevenzione e di contrasto di tutti gli atti di violenza o di minaccia ai danni dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, che, ormai con frequenza costante, mettono a serio rischio sia l'erogazione delle prestazioni sia l'incolumità fisica degli stessi nello svolgimento delle loro funzioni.

Lo scopo della legge è, altresì, quello di affermare l'importante ruolo dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni in particolare del Servizio sanitario nazionale, nel garantire il diritto alla salute e la sicurezza dei cittadini, come previsto dalla Costituzione.

Il dipendente non va più visto solo come un operatore, bensì come un rappresen-

tante dello Stato nell'esercizio delle funzioni di tutela della salute e del benessere di tutti i cittadini.

Quindi, è necessario un impegno concreto e non più procrastinabile da parte di tutte le istituzioni al fine di tutelare concretamente i dipendenti pubblici da eventuali aggressioni fisiche o minacce, poiché tali atti determinano un danno sia per il singolo che per la collettività.

La proposta di legge riguarda le pubbliche amministrazioni individuate ai sensi del decreto legislativo n. 165 del 2001. Nel corso dell'esame parlamentare potrà essere valutata la possibilità di estendere l'ambito di applicazione per comprendervi anche gli enti e le strutture sanitarie private accreditate o gli enti del Terzo settore.

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

(Finalità e ambito di applicazione)

1. La presente legge ha lo scopo di prevenire e di tutelare i dipendenti delle pubbliche amministrazioni da violenze o minacce.

2. Per pubbliche amministrazioni si intendono le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Art. 2.

(Tutela legale)

1. Le pubbliche amministrazioni sono tenute a garantire l'assistenza legale ai dipendenti che, nello svolgimento delle loro funzioni, sono stati vittime di violenza o di minaccia.

2. Le pubbliche amministrazioni, tramite i propri uffici legali o avvalendosi di un avvocato scelto di comune accordo con il dipendente interessato, assistono i dipendenti ai fini della presentazione di querele, denunce e richieste di risarcimento del danno nei confronti dei responsabili delle violenze o delle minacce.

3. In caso di procedimento penale a carico dei responsabili delle violenze o delle minacce nei confronti dei propri dipendenti, la pubblica amministrazione si costituisce parte civile.

Art. 3.

(Tutela economica)

1. L'assenza dal lavoro da parte del dipendente a causa di violenze o minacce subite nel luogo di lavoro è equiparata all'assenza per infortunio o malattia professionale.

2. Le pubbliche amministrazioni possono individuare ulteriori misure per tute-

lare da eventuali violenze o minacce i dipendenti addetti a mansioni e servizi che comportano maggiori rischi, in particolare nei settori sanitario, scolastico e della polizia locale, e comunque i pubblici dipendenti che svolgono attività a contatto diretto con il pubblico, previo confronto con le organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo nazionale di lavoro applicato al settore.

Art. 4.

(Destinazione del risarcimento riconosciuto alle pubbliche amministrazioni)

1. Nel caso le pubbliche amministrazioni, costituite in giudizio, ottengano un risarcimento, tale importo è destinato al finanziamento di progetti per contrastare il fenomeno delle aggressioni nei luoghi di lavoro, previo confronto con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.



18PDL0062340